

N. 1248

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BORTOLOTTO, PIERONI, CORTIANA,  
RIPAMONTI, CARELLA, SEMENZATO, BOCO, MANCONI,  
LUBRANO di RICCO, SARTO, PETTINATO e DE LUCA Athos**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1996**

---

Modifica degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990,  
n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali relativi alle  
fusioni ed alle unioni di comuni

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo ordinamento delle autonomie locali, tra le molte innovazioni introdotte, detta, all'articolo 11, una nuova specifica disciplina in materia di modifica territoriale, fusione ed istituzione di comuni e prevede una nuova figura giuridica preordinata alla successiva fusione dei comuni, precisamente «l'unione dei comuni» disciplinata dall'articolo 26.

Per quanto riguarda le fusioni tra comuni, i commi 4 e 5 del citato articolo 11 disciplinano specifiche forme di incentivazione alla fusione, prevedendo, oltre ad eventuali contributi della Regione, contributi straordinari per la durata di dieci anni a carico del bilancio dello Stato e a favore del comune risultante dalla fusione. La norma, peraltro, specifica che possono beneficiare di detti contributi solamente i comuni che prima della fusione avevano una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La *ratio* della norma è evidentemente quella di favorire l'accorpamento di piccoli comuni, tenendo conto che su 8.102 comuni esistenti, ben 6.000 hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La norma tiene, inoltre, in considerazione il fatto che se è vero che i piccoli comuni sono quelli che maggiormente necessitano di riunirsi per gestire con maggiore efficienza i servizi pubblici, è altrettanto vero che tali piccoli enti abbisognano particolarmente di sovvenzioni statali e regionali per sostenere le spese iniziali di impianto e di riorganizza-

zione conseguenti alla gestione in forma associata di servizi.

Peraltro, l'individuazione dei così detti piccoli comuni in quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non sembra del tutto corretta con riferimento particolare all'articolo 11, comma 1, della norma in esame, che pone in 10.000 abitanti il limite minimo per l'istituzione di nuovi comuni, ritenendo che al di sotto di tale soglia non sussistano le condizioni sufficienti per un razionale funzionamento dell'ente locale.

La successiva legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta dei sindaci, ha tracciato poi una precisa divisione tra i comuni in base alla consistenza demografica: quella dei comuni che non superano i 15.000 abitanti e quella dei comuni che superano tale limite.

L'intendimento del legislatore è evidentemente quello di distinguere la normativa degli enti più piccoli da quella degli altri, individuando quindi sotto i 15.000 abitanti lo spartiacque dei piccoli comuni.

Con il seguente disegno di legge si prevede, pertanto, di elevare da 5.000 a 15.000 abitanti il limite previsto dal comma 1 dell'articolo 26 e di elevare da 10.000 a 30.000 il limite previsto dal comma 2. Conseguentemente le unioni di comuni potranno farsi tra enti con popolazione non superiore a 15.000 abitanti e con la partecipazione di un solo comune con popolazione tra i 15.000 e i 30.000 abitanti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art.1.**

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinare non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti».

**Art. 2.**

1. Il commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:

«1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione più di un comune con popolazione tra i 15.000 e i 30.000 abitanti».